

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **45/1984** (ECLI:IT:COST:1984:45)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **ELIA** - Redattore: - Relatore: **PALADIN**

Camera di Consiglio del **11/01/1984**; Decisione del **16/02/1984**

Deposito del **22/02/1984**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **15791**

Atti decisi:

N. 45

## ORDINANZA 16 FEBBRAIO 1984

*Deposito in cancelleria: 22 febbraio 1984.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 60 del 29 febbraio 1984.*

Pres. ELIA - Rel. PALADIN

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI - Prof. GIUSEPPE FERRARI - Dott. FRANCESCO SAJA - Prof. GIOVANNI CONSO - Prof. ETTORE GALLO - Dott. ALDO CORASANITI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035

(Norme per l'assegnazione e la revoca nonché per la determinazione e per la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra Aprile Michele e IACP, iscritta al n. 876 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 142 dell'anno 1983.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Foggia, con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sostenendo che la disciplina dettata dagli artt. 11, 16 e 17 del decreto predetto discriminerebbe "ipotesi che si presentano, strutturalmente e sostanzialmente, analoghe"; argomentando, in particolar modo, che le revoche delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, previste dalla norma impugnata, pur concernendo situazioni di diritto soggettivo, sarebbero state fatte arbitrariamente rientrare nella giurisdizione esclusiva dei giudici amministrativi;

e che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la Corte si è già pronunciata sul preteso contrasto fra l'art. 17 del D.P.R. n. 1035 del 1972 e l'art. 3 della Costituzione, dapprima ritenendo la questione non fondata, con la sentenza n. 100 del 1979, e poi dichiarandone la manifesta infondatezza, con le ordinanze n. 23 e n. 90 del 1980; che l'ordinanza di rimessione non adduce motivi, atti ad indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; che, infatti, anche ad accogliere la premessa interpretativa dalla quale procede il giudice a quo (discostandosi dall'orientamento delle sezioni unite della Corte di cassazione), resta fermo che il primo comma dell'art. 103 Cost. assegna alla giurisdizione amministrativa, "in particolari materie indicate dalla legge", la tutela dei diritti soggettivi nei confronti della pubblica amministrazione; mentre lo stesso Pretore di Foggia asserisce che nella materia in esame s'imporrebbe la "regola generale..." che sancisce la giurisdizione esclusiva in materia di concessione di beni pubblici, nella quale sicuramente può farsi rientrare l'assegnazione di alloggi popolari": sicché non si comprende come sia dato, per un verso, ipotizzare la necessaria applicazione della "regola" medesima, di cui non si contesta affatto la legittimità, ed inferirne, per un altro verso, una lesione del principio costituzionale d'eguaglianza; che, anzi, lo stesso richiamo dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971, sul quale si impernia l'ordinanza di rimessione, fornisce una ragione giustificativa della supposta giurisdizione esclusiva per le controversie relative agli annullamenti ed alle revoche delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica: il che conferma che, in definitiva, la proposta questione non investe la legittimità costituzionale della norma impugnata, ma si risolve in un problema d'interpretazione.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17

del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, sollevata dal Pretore di Foggia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*